

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2109/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (<sup>4</sup>), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 764/93 della Commissione (<sup>5</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/93 (<sup>6</sup>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(<sup>3</sup>) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

(<sup>4</sup>) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

(<sup>5</sup>) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 6.

(<sup>6</sup>) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 19.